

Articolo 5

1. Se il Consiglio non ha adottato la proposta sull'azione coordinata entro un periodo di due mesi, gli stati membri possono applicare unilateralmente o in gruppo contromisure nazionali, qualora la situazione lo richieda.
2. Nondimeno, in casi di urgenza, gli stati membri possono prendere le necessarie contromisure nazionali su base provvisoria anche entro il periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.
3. Le contromisure nazionali prese in applicazione del presente articolo vengono immediatamente notificate alla Commissione e agli altri stati membri.

Articolo 6

Durante il periodo in cui si applicano le contromisure, gli stati membri e la Commissione si consultano reciprocamente in conformità della procedura di consultazione istituita dalla decisione 77/587/CEE ogni tre mesi o prima qualora se ne presenti la necessità, al fine di discutere gli effetti delle contromisure in vigore.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Progetto di regolamento (CEE) del Consiglio che applica ai trasporti marittimi il principio della libera prestazione dei servizi

(85/C 212/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nella Comunità, il principio della libera prestazione dei servizi non è ancora applicabile alla navigazione marittima;

considerando che l'eliminazione fra gli stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi è sancita dall'articolo 3 del trattato in quanto una delle azioni della Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 61 del trattato, la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi deve essere disciplinata dalle disposizioni contenute nel titolo relativo ai trasporti;

considerando che l'applicazione di questo principio nella Comunità costituisce altresì una condizione indispensabile per perseguire efficacemente, in relazione ai paesi terzi, una politica diretta a garantire nella maggior misura possibile che alla navigazione marittima si continui ad applicare principi commerciali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 954/79 ⁽¹⁾ del Consiglio salvaguarda, tra l'altro, all'interno delle confe-

renze, l'accesso competitivo a quella parte dei trasporti marittimi di linea che non è vincolata da impegni nei confronti di compagnie marittime di linea di paesi terzi, in virtù della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime di linea, se ratificata dagli stati membri;

considerando che, dal momento che il codice di comportamento non è stato ratificato da tutti gli stati membri e che è probabile che alcuni paesi terzi non lo ratifichino, il codice non è ancora applicato in tutti i traffici comunitari, né lo sarà probabilmente in futuro in alcuni di questi traffici;

considerando che il codice di comportamento si applica unicamente alle conferenze di linea ed ai carichi trasportati dai membri di queste ultime e non si applica alle linee indipendenti né alle compagnie che operano nel settore dei trasporti di rinfuse o della navigazione di tramp, in cui la Comunità tende a mantenere un regime di libera e leale concorrenza;

considerando che gli armatori della Comunità sono sempre più spesso confrontati a nuove restrizioni imposte dai paesi terzi ai caricatori stabiliti nel proprio paese, in altri stati membri o nei paesi interessati in materia di libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, restrizioni che possono avere effetti dannosi sui traffici comunitari nel loro complesso;

considerando che alcune delle suddette restrizioni sono contenute in accordi bilaterali tra paesi terzi e alcuni stati membri, mentre altre restrizioni, quali ad esempio quelle relative ai trasporti marittimi tra porti dello stesso paese, si traducono in provvedimenti analoghi nella legislazione o nelle pratiche amministrative di alcuni stati membri;

considerando che, pertanto, il principio della libera prestazione dei servizi dovrebbe ora essere applicato ai trasporti marittimi in modo da abolire progressivamente le attuali restrizioni ed evitare l'introduzione di nuove restrizioni nella Comunità;

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.

considerando che si dovrebbe prevedere un ragionevole periodo transitorio, tenuto conto della peculiarità del tipo di trasporto in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo nella Comunità sono abolite entro e non oltre il 1° luglio 1986 per quel che riguarda i cittadini di stati membri che sono stabiliti in uno stato della Comunità diverso da quello della persona a cui sono destinati i servizi.

2. Nel caso, però, dei servizi di trasporto marittimo specificati all'articolo 3, paragrafo 1, le restrizioni esistenti prima del 1° luglio 1986 possono essere mantenute ma dovranno essere progressivamente abolite nel corso di un periodo che avrà termine cinque anni dopo l'adozione del presente regolamento e, in materia di cabotaggio, dieci anni dopo l'adozione dello stesso.

Per il cabotaggio tra regioni specifiche, il periodo di dieci anni non è osservato, ove ciò sia causa di difficoltà particolari. In tali circostanze, gli stati membri interessati informano la Commissione la quale, nel corso del periodo di dieci anni a decorrere dall'adozione del presente regolamento, presenta proposte appropriate che, tenendo conto di tali difficoltà, sono dirette ad eliminare progressivamente tali restrizioni.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

- la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo include la prestazione di servizi di trasporto marittimo tra uno stato membro e un paese terzo;
- i servizi vengono considerati come «servizi di trasporto marittimo» qualora vengano normalmente prestati su compenso e in particolare includono:
 - a) il trasporto di passeggeri o merci via mare tra porti in qualsiasi stato membro, ivi compresi i territori d'oltremare di tale stato (cabotaggio);
 - b) il trasporto marittimo di passeggeri o merci tra un qualunque porto di uno stato membro e gli impianti o le strutture sulla piattaforma continentale di quello stato membro (servizi di forniture in mare aperto);
 - c) il trasporto marittimo di passeggeri o merci tra qualsiasi porto di uno stato membro e qualsiasi porto di un altro stato membro (servizi di navigazione intracomunitari);
 - d) il trasporto marittimo di passeggeri o merci da parte di una società di navigazione stabilita in uno stato membro tra i porti di un altro stato membro e i porti di un paese terzo (traffici terzi).

Articolo 3

1. I servizi di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono i seguenti:

- cabotaggio;
- servizi di forniture in mare aperto;
- traffici terzi in cui il paese terzo interessato è un paese a commercio di stato di cui all'allegato o un paese con cui lo stato membro interessato ha concluso un accordo bilaterale che delimita la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo;
- il trasporto di determinate merci interamente o parzialmente riservato a navi battenti la bandiera nazionale.

2. Gli stati membri che ricorrono alla possibilità prevista all'articolo 1, paragrafo 2, notificano le disposizioni attinenti alla Commissione che pubblicherà le informazioni opportune nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

In deroga all'applicazione ai trasporti marittimi del principio della libera prestazione dei servizi, uno stato membro può, qualora ciò sia necessario per mantenere sufficienti servizi di trasporto marittimo nel caso di cabotaggio tra il continente e le isole e tra le isole stesse, imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per usufruire del diritto di prestare il servizio.

Articolo 5

Deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, il Consiglio può estendere l'applicazione del presente regolamento ai cittadini di un paese terzo che forniscono servizi di trasporto marittimo e che sono stabiliti nella Comunità.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del trattato relative al diritto di stabilimento, la persona che fornisce un servizio di trasporto marittimo può, per far ciò, svolgere temporaneamente la propria attività nello stato in cui è prestato il servizio, alle stesse condizioni imposte da tale stato ai propri cittadini.

Articolo 7

Nel periodo transitorio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, uno stato membro non può, senza l'approvazione unanime del Consiglio, rendere le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente regolamento, meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, per le compagnie di navigazione stabilite in altri stati membri rispetto alle compagnie di navigazione stabilite in detto stato.

Articolo 8

Fino a quando non siano abolite le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno stato membro applica dette restrizioni, senza distinzione di nazionalità o di residenza, a tutte le persone che prestano servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 9

Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 del trattato si applicano alle materie contemplate dal presente regolamento.

Articolo 10

Gli stati membri, prima di adottare le disposizioni legislative regolamentari o amministrative in esecuzione dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 4, consultano la Commissione e le trasmettono ogni misura adottata a tal riguardo.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

*BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE**Liste over de i artikel 3 omhandlede statshandelslande**Liste der Staatshandelsländer nach Artikel 3**Πίνακας των χωρών κρατικού εμπορίου που αναφέρονται στο άρθρο 3**List of State-trading countries referred to in Article 3**Liste des pays à commerce d'État visés à l'article 3**Lista dei paesi a commercio di stato di cui all'articolo 3**Lijst der in artikel 3 bedoelde landen met staatshandel*

Bulgarien	Bulgarien	Βουλγαρία	Bulgaria	Bulgarie	Bulgaria	Bulgarije
Polen	Polen	Πολωνία	Poland	Pologne	Polonia	Polen
Rumænien	Rumänien	Ρουμανία	Romania	Roumanie	Romania	Roemenië
Tjekkoslaviet	Tschechoslowakei	Τσεχοσλοβακία	Czechoslovakia	Tchécoslovaquie	Cecoslovacchia	Tsjechoslowakije
USSR	UdSSR	ΕΣΣΔ	USSR	Union soviétique	URSS	USSR
Tyske demokratiske Republik	Deutsche Demokratische Republik	Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας	German Democratic Republic	République démocratique allemande	Repubblica democratica tedesca	Duits Democratische Republiek
Folkerepublikken Kina	Volksrepublik China	Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας	People's Republic of China	République populaire de Chine	Repubblica popolare cinese	Volksrepubliek China
Vietnam	Vietnam	Βιετνάμ	Vietnam	Viêt-nam	Vietnam	Viêtnam